

APPROFONDIMENTO CIVILE

Danno biologico: risarcimento del danneggiato quando decede per causa indipendente dall'illecito

Data pubblicazione:	14/01/2026
Autore:	Avv. Roberto Francesco Iannone
Categoria:	Civile

Contenuto

Risarcimento del danno biologico e decesso del danneggiato per causa indipendente dall'illecito

Criterio della vita effettivamente vissuta e liquidazione proporzionale del danno iure successionis

Massima scientifica

Qualora la vittima di un danno alla salute deceda, prima della definizione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione derivante dall'illecito, il risarcimento del danno biologico permanente trasmissibile agli eredi *iure successionis* deve essere liquidato in proporzione alla durata effettiva della vita vissuta dal danneggiato e non sulla base della speranza di vita statisticamente probabile, assumendo quale parametro iniziale il valore tabellare del danno "pieno" e riducendolo equitativamente in relazione al periodo di effettiva sopravvivenza.

1. Inquadramento sistematico del danno biologico trasmissibile agli eredi

Nel sistema della responsabilità civile, il **danno biologico** costituisce una lesione dell'integrità psico-fisica della persona, medicalmente accertabile, risarcibile a prescindere dalle ricadute patrimoniali. Quando il danneggiato muore **per causa non riconducibile all'illecito**, il diritto al risarcimento del danno biologico **già maturato** entra nel patrimonio del defunto e si trasmette agli eredi *iure successionis*. Tale ipotesi si distingue nettamente:

- dal **danno da perdita del rapporto parentale**, che spetta *iure proprio* ai congiunti;
- dal **danno tanatologico**, che resta ontologicamente non risarcibile se la morte è immediata.

2. Il nodo critico: durata del danno e criterio di liquidazione

Il problema centrale riguarda la **quantificazione del danno biologico permanente** quando la vittima non abbia potuto convivere con la menomazione per l'intera durata della vita potenzialmente attesa. La giurisprudenza maggioritaria ha chiarito che:

- il danno biologico **non è un valore astratto e atemporale**;
- esso **si consolida nel tempo**, accompagnando concretamente la vita del soggetto leso.

Ne consegue che il **risarcimento non può essere commisurato alla durata della vita statisticamente probabile**, ma deve essere ancorato alla **vita effettivamente vissuta**.

3. Il criterio della proporzionalità: fondamento e applicazione

Il criterio corretto è quello della **proporzionalità temporale**, che si articola in due passaggi logici:

a) Determinazione del danno "pieno"

Il giudice individua, in via equitativa:

- il valore del danno biologico permanente
- corrispondente alla **stessa età e percentuale di invalidità**
- riferito a un soggetto **rimasto in vita fino alla definizione del giudizio**.

A tal fine, le **Tabelle di Roma** (o analoghi strumenti tabellari) restano un **parametro attendibile e utilizzabile**, pur non vincolante.

b) Riduzione proporzionale

Una volta individuato il valore teorico:

- l'importo viene **ridotto proporzionalmente**
- in relazione agli **anni di vita residua non vissuti** dal danneggiato a causa del decesso sopravvenuto per causa indipendente.

Il danno biologico viene così ricondotto alla sua **dimensione reale e concreta**, evitando indebite duplicazioni risarcitorie.

4. Coerenza con i principi di integralità ed equità del risarcimento

La liquidazione proporzionale:

- rispetta il principio di **integralità del risarcimento**, perché ristora tutto il danno effettivamente patito;
- evita violazioni del principio di **equità**, impedendo che gli eredi conseguano un ristoro fondato su una vita meramente ipotetica;

- garantisce uniformità applicativa e **prevedibilità delle decisioni giudiziarie**, specie nei contenziosi complessi in materia di lesioni personali.

5. Ricadute pratiche e rilievo applicativo

Il principio in esame assume particolare rilevanza:

- nei giudizi di **responsabilità sanitaria**;
- nei contenziosi per **infortuni sul lavoro**;
- nelle cause per **esposizione ad agenti nocivi** (amianto, sostanze tossiche);
- nei procedimenti civili di lunga durata, in cui il decesso del danneggiato intervenga *medio tempore*.

Una corretta impostazione della domanda risarcitoria e della consulenza medico-legale è decisiva per evitare **decurtazioni arbitrarie** o liquidazioni incongrue.

A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno